



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

Giuseppe Di Salvo	Presidente
Maurizio Manzi	Giudice
Gianluca Morabito	Giudice est.

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **54095/2021** promossa da:

Parte_1 **(C.F. *C.F._1*)**, con il patrocinio degli avv.ti Salvatore Gagliardo e Antonio Martinelli, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via G.A. Guattani n.15, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore

ATTORE

contro

Controparte_1 **(C.F. *C.F._2*)**, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Minutoli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Liegi n. 1C, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Controparte_2 **(C.F. *C.F._3*)**, con il patrocinio dell'avv. Bruno Tassone, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326, come da procura a margine già prodotta nel corso del giudizio arbitrale

Controparte_3

[...] **(C.F. *P.IVA_1* *.IVA* *P.IVA_2*)**, in persona del legale

rappresentante *pro tempore* Sig. Controparte_4, con il patrocinio dell'avv. Stefano Cattarulla, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via di Villa Pepoli n. 4, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore

CONVENUTI

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti concludevano come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. versate in atti e la causa era, all'esito, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 13.01.2026, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale Controparte_1 [...] CP_2 e la Controparte_3 CP_3) [...] CP_3 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza 1) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi precedentemente esposti, la responsabilità dei Signori Controparte_1 e CP_2 [...] per aver costoro arrecato pregiudizio al patrimonio della Società “ [...] Controparte_3 con sigla C.P.E.D. – Società a Responsabilità Limitata in liquidazione”, con sede in Pomezia (RM), 00071 Via Monte Cervino n. 9, Codice Fiscale P.IVA_3 e, per l'effetto, condannare gli stessi Controparte_1 e Controparte_2 a risarcire il danno patito dalla predetta Società nella misura di Euro 203.580,13 (duecentotremilacinquecentottanta e tredici centesimi), cifra pari alla somma degli ingiustificati prelievi da costoro effettuati tra gli anni 2014 e 2018, o, comunque, della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali maturati dai singoli predetti prelievi ad oggi; 2) Condannare, in ogni caso, i Signori Controparte_1 e Controparte_2 e la Controparte_3 [...] al pagamento delle spese e dei compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali del presente giudizio.”*

Esponeva, tra l'altro, l'attore a sostegno: di essere socio della società “ [...] Controparte_3 , detenendo una quota pari ad un terzo del capitale sociale; che la compagine sociale risultava composta anche dai sig.ri

Controparte_1 e *Controparte_2*, ciascuno titolare di una quota di pari valore; che, successivamente all'ingresso in società, era stato di fatto escluso dalla gestione e da ogni attività sociale, in ragione di contrasti insorti con gli altri soci; che, nel periodo compreso tra gli anni 2014 e 2018, i sig.ri *CP_1* e *CP_2* avevano emesso numerose fatture nei confronti della società per importi complessivamente rilevanti, privi di adeguata giustificazione causale; che tali operazioni avevano determinato un progressivo depauperamento del patrimonio sociale, mediante trasferimento di risorse verso i patrimoni personali dei predetti soci; che, per effetto di tali condotte, gli utili sociali non erano emersi nei bilanci e non erano stati distribuiti; di non avere, pertanto, percepito alcuna utilità; che il mancato utile di propria spettanza non era inferiore ad €67.860,04, pari ad un terzo delle somme indebitamente sottratte; che i predetti soci avevano altresì utilizzato la società quale strumento per finalità personali, anche mediante operazioni con soggetti ad essi riconducibili; che, a seguito delle contestazioni sollevate, era stata convocata l'assemblea la quale aveva deliberato la messa in liquidazione della società, con proprio voto contrario; che tale decisione aveva aggravava ulteriormente la sua posizione, rendendo di fatto impossibile il recupero degli utili non percepiti; che era stata attivata la procedura arbitrale, conclusasi con declaratoria di incompetenza dell'arbitro e rimessione della controversia al Giudice ordinario; di avere, pertanto, riassunto il giudizio innanzi al Tribunale competente; che le condotte poste in essere dai sig.ri *CP_1* e *CP_2* integravano ipotesi di *mala gestio* e risultavano, altresì, connotate da conflitto di interessi, avendo i predetti soci perseguito finalità personali in danno della società; che l'emissione di fatture prive di giustificazione costituiva strumento volto ad aggirare il divieto di distribuzione anticipata degli utili nelle società di capitali; che risultava violata la disciplina di cui all'art. 2476 c.c., configurandosi responsabilità degli amministratori e dei soci per atti dannosi nei confronti della società; che, pertanto, sussistevano i presupposti per l'accertamento della responsabilità delle parti convenute e per la loro condanna al risarcimento del danno arrecato alla società.

Controparte_1 e la *Controparte_3* (C.P.E.D.) [...] *Controparte_3*, costituitisi in giudizio, contestavano integralmente la domanda avversaria deducendo, tra l'altro: che il sig. *Pt_1* era socio della società e

partecipava sia come socio sia come collaboratore professionale alla vita sociale; che lo stesso, fino al 2014, aveva svolto attività lavorativa in favore della società, per poi interrompere tale collaborazione intraprendendo un'attività autonoma, pur mantenendo la disponibilità di un ufficio nei locali sociali senza corrispondere alcun canone; che, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2019, il medesimo aveva approvato costantemente i bilanci sociali, ratificando l'operato dell'amministratore e degli altri soci; che, solo a partire dal 2019, il sig. **Pt_1** aveva iniziato a contestare l'operato societario, promuovendo un procedimento arbitrale volto a sollevare presunte irregolarità nella gestione e nei rapporti tra soci; che, nell'ambito di tale procedimento, era stato nominato arbitro l'avv. **Controparte_5** il quale, all'esito del giudizio, aveva dichiarato in parte la propria incompetenza e, per il resto, rigettato le domande attoree ritenendole infondate e non provate; che, nonostante ciò, il sig. **Pt_1** aveva riassunto la causa dinanzi al Tribunale di Roma, riproponendo le domande già sottoposte al giudizio arbitrale; che le prestazioni professionali erano state effettive, documentate e necessarie per il perseguimento dell'oggetto sociale; che i compensi percepiti erano derivati da attività realmente espletate e risultavano regolarmente contabilizzati e approvati dai soci, incluso lo stesso sig. **Pt_1** che, pertanto, le accuse di *mala gestio* e di distrazione di risorse sociali risultavano prive di fondamento fattuale, essendo le operazioni conformi agli scopi sociali e già oggetto di valutazione in sede arbitrale; che vi era giudicato su gran parte delle domande proposte da parte attrice, essendo le stesse già state esaminate e rigettate in sede arbitrale, con conseguente violazione dell'art. 2909 c.c.; che inammissibile era, altresì, la riproposizione delle medesime questioni, integrante una duplicazione di giudizi e un tentativo di elusione del giudicato già formatosi; che vi era decadenza dell'attore dalle azioni e prescrizione delle stesse, ai sensi degli artt. 2377, 2379 e 2434bis c.c.; che l'approvazione dei bilanci integrava accettazione consapevole dell'operato degli amministratori, con conseguente preclusione all'esercizio successivo di azioni di responsabilità; di contestare la sussistenza di qualsivoglia *mala gestio*, evidenziando l'assenza di prova del danno e del nesso causale; che infine le somme richieste non configuravano un danno diretto a parte attrice, ma eventualmente un danno sociale, con conseguente carenza di legittimazione attiva.

I suddetti convenuti rassegnavano, all'esito, le seguenti conclusioni: *“Piaccia a questo Tribunale di Roma adito, contrariis reiectis, Preliminarmente accertare e dichiarare che le domande sono coperte, per le ragioni espresse e per il lodo dell'arbitro CP_5 da giudicato. Nel merito rigettare, sempre per le ragioni espresse, dichiarare la domanda dello Pt_1 infondata e non provata e per gli effetti non accogliere l'azione di responsabilità e richiesta risarcimento danni promossa dal signor Parte_1 e condannare l'attore alle spese di giudizio che dovranno essere aggravate in ragione dell'art. 96 cpc, attesa la duplicazione delle domande e la presenza di giudicato su gran parte delle stesse”*.

Controparte_2 a sua volta costituitosi, contestava la domanda attorea deducendo, tra l'altro: che il sig. Pt_1 aveva introdotto un procedimento arbitrale nei suoi confronti e nei confronti del sig. CP_1 deducendo una presunta responsabilità per atti di *mala gestio* e chiedendo il risarcimento del danno in favore della società CP_3 che il Tribunale di Velletri aveva nominato un arbitro unico, dinanzi al quale si era instaurato il procedimento arbitrale; di essersi costituito eccependo l'inammissibilità della domanda nei propri confronti, deducendo di aver rivestito esclusivamente la qualità di socio e non quella di amministratore; che nel corso del procedimento arbitrale parte attrice aveva modificato più volte la qualificazione della domanda, dapprima prospettando una responsabilità da amministratore, poi ipotizzando una responsabilità per condotte di mero avallo dell'operato altrui; che l'arbitro, con lodo definitivo, aveva qualificato la domanda e la aveva rigettata nel merito, escludendo la propria responsabilità; che, nonostante tale esito, il sig. Pt_1 aveva riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale, riproponendo sostanzialmente le medesime domande già rigettate in sede arbitrale; che nel frattempo il lodo era stato impugnato da parte attrice, ma senza contestare il capo relativo all'esclusione della propria responsabilità; che la domanda proposta nei propri confronti risultava inammissibile per contrasto con il giudicato derivante dal lodo arbitrale, che aveva già escluso la sua responsabilità; che la medesima domanda risultava altresì inammissibile per carenza di legittimazione passiva, non avendo esso convenuto mai rivestito la qualifica di amministratore della società; che, anche a voler ipotizzare una responsabilità quale amministratore di fatto, tale qualificazione non risultava né allegata, né provata, né oggetto di specifica domanda;

che risultava comunque inammissibile l'azione ai sensi dell'art. 2476, comma 1, c.c.; che risultava altresì carente la legittimazione attiva di parte attrice, non potendo il socio richiedere direttamente il risarcimento di un danno spettante alla società; che in ogni caso la domanda appariva infondata nel merito; che risultava precluso ogni accertamento in ordine a presunte distrazioni di somme, in quanto i bilanci societari erano stati regolarmente approvati e mai impugnati; che risultava altresì inammissibile e infondata la domanda ai sensi dell'art. 2476, comma 8, c.c., sia per effetto del giudicato sia per mancanza dei presupposti di legge, non essendo stati individuati specifici atti dannosi né dimostrato il dolo richiesto dalla norma.

Il sig. **CP_2** concludeva, pertanto, come di seguito: *“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: IN VIA PRELIMINARE 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione esercitata dal Dott. **Parte_1** e/o la carenza di legittimazione attiva e/o passiva, nonché la cessazione della materia del contendere e/o la carenza di interesse ad agire, per le ragioni di cui in narrativa; 2) in subordine, accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto della domanda del Dott. **Parte_1** 3) in ogni caso e in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la decadenza del Dott. [...] **Pt_1** da ogni e qualsiasi richiesta istruttoria; 4) in ogni caso e in ulteriore subordine, ammettere le istanze istruttorie infra riportate, ove ciò sia necessario a rendere una decisione favorevole al Dott. **CP_2** 5) in ogni caso, condannare il Rag. **Parte_1** per lite temeraria ex art. 96 c.p.c; 6) il tutto, con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali CPA e IVA, come per legge”.*

A seguito, peraltro, del relativo invito rivolto dal giudice a verbale di udienza del 30.01.2023 al fine di evitare un conflitto d'interessi tra **Controparte_1** e la **Controparte_3**, si costituiva in data 03.07.2023 il nuovo difensore di quest'ultima avv. Stefano Cattarullail, il quale *“- limitatamente ai diritti ed all'interesse della **Controparte_3** -“* ribadiva e faceva interamente proprie *“tutte le domande, eccezioni, deduzioni, istanze istruttorie, produzioni, impugnazioni e contestazioni di cui agli atti e ai verbali di causa formulate sinora, che con la presente si intendono integralmente riportate, trascritte e ribadite senza rinuncia alcuna”.*

La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU, per essere, infine, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 13.01.2026, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti in sede di note scritte ex art. 127ter c.p.c..

In via pregiudiziale, occorre procedere al vaglio dell'eccezione di giudicato avanzata dalla difesa di **Controparte_2** in ordine alla domanda risarcitoria proposta da **Parte_1** nei confronti di detto convenuto.

Detta eccezione è infondata e non può trovare accoglimento.

Ed invero, con l'atto di citazione in riassunzione introduttivo del presente giudizio il sig. **Pt_1** ha sostanzialmente *"copiato ed incollato"* il testo della *"Domanda di accesso ad arbitrato con contestuale ricorso per la nomina di arbitro unico"* a suo tempo presentata davanti al Tribunale civile di Velletri, dichiarando che il nominato arbitro *"...con lodo definitivo comunicato ai difensori in data 27 maggio 2021, dichiarava la competenza del Giudice Ordinario a conoscere la controversia inter partes, assegnando termine alle parti di sessanta giorni dalla comunicazione del lodo per riassumere il giudizio innanzi al Giudice Competente"* e manifestando, di conseguenza, la propria volontà di *"riassumere il giudizio innanzi a Codesto On.le Tribunale"*.

Ebbene, al punto n. 1 del dispositivo l'arbitro ha, in effetti, dichiarato *"la competenza del giudice ordinario a conoscere della controversia tra **Parte_1** e **Controparte_1** e di quella tra il medesimo **Parte_1** e **Controparte_2** quale amministratore di fatto, non rientrando le stesse tra quelle devolute in arbitri ai sensi dell'art. 38 del vigente statuto sociale"*.

Se, quindi, con riferimento alla domanda proposta nei confronti del **CP_2** in qualità di ex socio opera senz'altro il principio dell'estensione all'arbitrato del giudicato delle sentenze, di cui all'art. 824 c.c., con conseguente impossibilità per questo giudice di entrare nel merito della questione già definita dall'arbitro, è possibile, viceversa, interpretare l'odierna domanda come avanzata nei riguardi dello stesso **CP_2** in veste, per l'appunto, di amministratore di fatto.

Ne segue il rigetto della sollevata eccezione, come sopra interpretata.

Venendo al merito, deve essere innanzitutto respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attore sollevata dai convenuti nel costituirsi in giudizio.

Ed invero, nelle società a responsabilità limitata, il socio è pacificamente legittimato ex art. 2476, III co., c.c. ad agire individualmente contro gli amministratori per ottenere il risarcimento dei danni al patrimonio sociale, che in tali ipotesi lo stesso agisce come sostituto processuale (art. 81 c.p.c.) in nome proprio, ma nell'interesse della società, che è litisconsorte necessaria.

Sul tema si è affermato, altresì, che la legittimazione attiva alla proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti di amministratori della s.r.l. non è di competenza esclusiva del socio, ma disgiuntiva e concorrente rispetto a quella che può intentare la società, della quale il socio assume la veste di sostituto processuale: l'art. 2476, comma 3, c.c. riconosce, infatti, al socio di s.r.l. una legittimazione straordinaria riconducibile alla figura della sostituzione processuale contemplata dall'art. 81 c.p.c. che, pur presentando assonanze col diritto di agire in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., non può considerarsi puntuale declinazione di tale diritto (v., tra le altre, Trib. Milano n. 8334/24 del 26.09.2024).

Stante quanto sopra, nella specie sussiste la piena legittimazione del socio

Parte_1 ad agire nell'interesse della

Controparte_3

[...] quale sostituto processuale della stessa, con conseguente, inevitabile reiezione della sollevata eccezione.

Sempre in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di “*decadenza e prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 2377, 2379 e art. 2434 bis c.c.*” sollevata dalle difese dei convenuti, siccome giuridicamente infondata.

Ed invero, anche a prescindere dal fatto che le disposizioni citate appaiono inconferenti (le stesse contenendo la disciplina dell'impugnazione delle delibere assembleari), deve in ogni caso considerarsi che – pacifica la natura quinquennale ex art. 2949 c.c. del termine prescrizionale dell'azione contrattuale di responsabilità nei confronti degli amministratori di società di capitali - le asserite condotte distrattive (pagamento dei compensi per prestazioni professionali asseritamente non svolte) sarebbero state perpetrate in un arco temporale compreso tra l'anno 2014 e l'anno 2019, che i primi pagamenti documentati risalgono al mese di dicembre 2014

(v. all. 4 al fascicolo di parte attrice), che il 03.06.2019 l'attore inoltrava alla [...]
 Controparte_3 e all'allora amministratore unico CP_1
 [...] formale atto di diffida e messa in mora (v. all. 6) e che l'08.08.2019 il sig.
 Pt_1 introduceva la più volte citata domanda di arbitrato (v. all. 1), atti – questi
 ultimi - senz'altro idonei a interrompere il termine prescrizione e che, in ogni caso,
 il termine di prescrizione quinquennale dell'azione sociale di responsabilità non
 decorre sino a quando l'organo amministrativo rimane in carica, in forza del
 disposto dell'art. 2941, n. 7, c.c., con la conseguenza che la prescrizione prevista
 dall'art. 2949, co. 1, c.c. rimane sospesa tra le persone giuridiche e i loro
 amministratori, finché questi ultimi sono in carica, per le azioni di responsabilità
 contro di essi (v., da ultimo, Trib. Venezia n. 1386/24), con ogni conseguenza per
 quanto attiene all'azione svolta contro il CP_1 cessato dalla carica il 04.07.2019
 (v. all. 2).

Per tutte le ragioni sopra esposte, alla data di notifica dell'atto introduttivo del
 presente giudizio, il termine *de quo* non poteva in ogni caso considerarsi decorso,
 seguendone il rigetto della sollevata eccezione.

Nel merito, le domande proposte da Parte_1 devono essere respinte,
 per le ragioni di seguito esposte.

Va premesso, con riguardo al tema della responsabilità degli amministratori di
 società di capitali per violazione degli obblighi imposti dal mandato, che come
 sostenuto da autorevole e costante giurisprudenza della Corte di Cassazione *“la
 responsabilità verso la società degli amministratori di una società per azioni, prevista
 e disciplinata dagli artt. 2392 e 2393 c.c. (applicabile anche alle s.r.l., giusta richiamo
 dell'art. 2487 stesso codice) trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti
 ai predetti dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo
 generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e
 successivo (sì che il relativo thema probandum si articola nell'accertamento dei tre
 elementi dell'inadempimento di uno o più degli obblighi suindicati, del danno subito
 dalla società, del nesso causale) mentre danno risarcibile sarà quello casualmente
 riconducibile, in via immediata e diretta, alla condotta (dolosa o colposa) dell'agente,
 sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante”* (Cass. Civ. Sez. I,

10488/1998, in Giust. Civ. Mass.1998, 2151).

Condizione necessaria, tuttavia, affinché possa essere fatta valere la responsabilità degli amministratori è la sussistenza di un danno-conseguenza - patrimoniale e/o non patrimoniale - subito dalla società e causalmente riconducibile alla condotta degli stessi, al riguardo essendo appena il caso di richiamare la regola generale secondo cui un conto è ammettere in astratto la risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale allorché si verifichi la lesione di una situazione giuridicamente tutelata dall'ordinamento ed altro conto è, viceversa, riconoscere in concreto l'esistenza e la risarcibilità di un danno - conseguenza, l'onere della cui prova grava sulla parte che ne chiede il ristoro, senza che possa riconoscersi un danno in re ipsa (v., per tutte, Cass. civ. n. 4881/04), posto che tanto il danno evento (e cioè la lesione dell'interesse giuridicamente tutelato ex art. 2043 c.c.), quanto il fatto in sé dell'inadempimento imputabile astrattamente fonte di danno risarcibile ex art. 1218 c.c., differiscono dal danno-conseguenza (e cioè dal pregiudizio di carattere patrimoniale e non patrimoniale eziologicamente riconducibile al primo), come ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ., SS.UU, n. 26972/08).

In tema di responsabilità degli amministratori occorrerà, quindi, che all'inadempimento ex artt. 1218 e 2392 c.c. si accompagni il danno conseguenza sub specie di riduzione del patrimonio sociale (danno emergente) o, comunque, di mancata acquisizione a detto patrimonio di poste attive economicamente valutabili (lucro cessante), occorrendo, peraltro, tenere a mente che, secondo il principio generale di cui all'art. 1223 c.c., all'amministratore che si sia reso responsabile di una condotta illecita non può essere imputato ogni effetto patrimoniale dannoso che la società abbia subito, ma solo quello che si pone come conseguenza "immediata e diretta" della violazione degli obblighi incombenti sull'amministratore stesso: la società deve, pertanto, dimostrare non solo la condotta dell'amministratore contraria ai suoi doveri nell'esecuzione del mandato, ma anche la sussistenza di un danno effettivo e direttamente ricollegabile a tale condotta, costituito dalla dispersione di quella ricchezza, al netto delle passività, che l'operato degli amministratori avrebbe dovuto conservare.

Con specifico riguardo alle società a responsabilità limitata l'art. 2476, I co., c.c. stabilisce, tra l'altro, che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società.

Come si accennava poc'anzi, il III co. della citata disposizione prevede, altresì, che *“L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio...”*, in tal caso verificandosi un'ipotesi eccezionale di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., essendo consentito al socio di agire in proprio, ma nell'interesse della compagine sociale.

In ordine alla natura giuridica dell'azione *de qua*, la Corte di Cassazione ha chiarito ancora di recente che la responsabilità degli amministratori sociali per i danni patrimoniali determinati alla società, a causa di esborsi non giustificati, ha natura contrattuale: pertanto, la società che agisca nei confronti dell'amministratore o del liquidatore, per il risarcimento del danno dovuto ad esborsi di disponibilità patrimoniali senza giustificazione, è tenuta ad allegare l'inadempimento, concretizzatosi nella dispersione delle risorse economiche della società e la violazione compiuta dagli amministratori dei loro doveri, nonché a provare il danno e il relativo nesso di causa, mentre l'amministratore, al fine di non vedersi riconosciuta alcuna responsabilità e, dunque, di non essere condannato al risarcimento del danno, è tenuto a dar prova di avere correttamente adempiuto e, di conseguenza, di aver impiegato le risorse della società per l'estinzione dei debiti sociali o per lo sviluppo delle attività sociali (Cass. civ. n. 25631/23).

L'art. 2476, II VII co., c.c. stabilisce ancora, in tema di azione di responsabilità nelle società a responsabilità limitata, che *“Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”*.

La giurisprudenza è dell'avviso, peraltro, che l'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non sia esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, poiché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato *“direttamente”* dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione

dell'integrità del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società (Cass. 23/10/2014, n. 22573).

Sul tema da ultimo evocato, occorre osservare che la responsabilità dell'amministratore nei confronti del singolo socio ex art. 2476, VII co., c.c. riveste pacificamente natura extracontrattuale, costituendo il socio soggetto distinto dalla società, come tale non legato all'amministratore da un vincolo negoziale in proprio.

Tornando al caso che ci occupa, l'azione proposta dal sig. *Parte_1* quale socio della *Controparte_3* essendo stata fatta valere dall'attore in veste di sostituto processuale della società convenuta e nell'interesse della stessa, risulta senz'altro inquadrabile nell'alveo dell'art. 2476, III co., c.c.: nelle conclusioni dell'atto di citazione – ribadite anche in sede di note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. – lo *Pt_1* chiede, infatti, di “1) *Accertare e dichiarare, per tutti i motivi precedentemente esposti, la responsabilità dei Signori Controparte_1 e Controparte_2 per aver costoro arrecato pregiudizio al patrimonio della Società “Controparte_3 con sigla C.P.E.D. – Società a Responsabilità Limitata in liquidazione”, con sede in Pomezia (RM), 00071 Via Monte Cervino n. 9, Codice Fiscale P.IVA_3, e, per l'effetto, condannare gli stessi Controparte_1 e Controparte_2 a risarcire il danno patito dalla predetta Società nella misura di Euro 203.580,13 (duecentotremilacinquecentottanta e tredici centesimi)...*”, così facendo valere il diritto della società al risarcimento dei danni patrimoniali scaturenti delle violazioni asseritamente commesse dai convenuti *Controparte_1 e Controparte_2* nelle rispettive vesti di ex amministratore e di amministratore di fatto di detta società.

Ne discende che, ai fini del riparto dell'onere della prova, occorrerà necessariamente applicare la disciplina di cui agli artt. 1218 ss. c.c., trattandosi – alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata - di azione avente natura pacificamente contrattuale.

Venendo ora al tema dell'azione di responsabilità nei confronti dei cd. “*amministratori di fatto*”, occorre ulteriormente premettere che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il parametro di riferimento per l'individuazione di un “*amministratore di fatto*” è costituito dall'effettivo esercizio dei poteri tipici

inerenti alla relativa funzione (Cass. civ., Sez. I, 5 dicembre 2008, n. 28819).

In tale prospettiva, l'amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: mancanza di un'efficace investitura assembleare; attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale; autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza (v. di recente, Trib. Milano, 05.04.2024).

La prova della posizione di amministratore di fatto implica, quindi, l'accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali: i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti, in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare; la presenza di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in settori fondamentali dell'attività di impresa; la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria.

I compiti demandati a coloro che rivestono le cariche formali sono alternativamente o cumulativamente: a) il compimento delle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale; b) la valutazione dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società; c) l'esame dei piani strategici, industriali e finanziari.

Nell'ipotesi in cui l'ente societario sia una società a responsabilità limitata, la disposizione di riferimento è costituita dall'art. 2475 c.c. che all'ultimo comma richiama la disposizione di cui all'art. 2381 c.c..

Pertanto, per stabilire se si sia in presenza di un amministratore di fatto, occorre verificare in concreto se il soggetto estraneo si sia inserito nella gestione della società procedendo allo svolgimento dei compiti propri degli amministratori, così come descritti dalle corrispondenti norme civilistiche.

La forma più evidente di intromissione avviene nel momento in cui l'amministratore di fatto agisce in modo diretto nel perseguimento dell'oggetto sociale dell'impresa, intrattenendo rapporti con i clienti, con i fornitori, con i dipendenti.

Possono essere considerati, infine, elementi indizianti altamente significativi della presenza di un amministratore di fatto circostanze quali, ad esempio, la costante assenza dell'amministratore di diritto, la mancanza di qualsivoglia cognizione professionale per l'esercizio della funzione da parte dell'amministratore di diritto (Cass. Pen., Sez. V, 17 giugno 2016, n. 41793).

In definitiva, l'attività di amministratore di fatto si deve tradurre necessariamente nel compimento di atti concreti attraverso i quali un soggetto privo di nomina regolare interferisce, si sovrappone e si sostituisce alla volontà dell'organo competente influenzando, con la propria volontà sull'andamento della società.

L'esercizio dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione da parte dell'*extraneus* deve avvenire in modo continuativo e significativo (Cass. pen., Sez. V, 24 aprile 2020, n. 12912): si richiede, pertanto, la reiterazione di atti e comportamenti, escludendosi la rilevanza di un esercizio di poteri episodico o meramente occasionale.

Applicando le sopra richiamate coordinate ermeneutiche alla domanda proposta dal sig. **Pt_1** nei confronti del **CP_2** nella asserita veste di amministratore di fatto della **Controparte_3** (la domanda proposta contro il **CP_2** quale socio, lo si rammenta, è stata respinta in sede arbitrale con decisione del 17.05.2021 – v. relativo allegato al fascicolo di parte), deve rilevarsi che l'attore non ha allegato alcunché a fondamento di detta ipotizzata veste in capo al convenuto, lo stesso essendosi limitato – come si accennava poc'anzi – a copiare e incollare il contenuto della domanda introduttiva del lodo, nella quale le singole posizioni di **Controparte_1** e **Controparte_2** vengono richiamata in modo generico e senza specifiche distinzioni.

In ogni caso, il sig. **Pt_1** non ha allegato la ricorrenza, nella specie, di nessuno dei sopra richiamati indici sintomatici: la domanda *de qua* deve essere, di conseguenza, necessariamente respinta, risultando impossibile, a monte, ipotizzare una responsabilità del **CP_2** quale amministratore di fatto, veste la cui ricorrenza parte attrice neppure si offre di dimostrare (il tutto, senza considerare il difetto, in ogni caso, di prova dell'allegato inadempimento, per le ragioni di cui *infra*).

Passando ora alla domanda proposta nei confronti del sig. **Controparte_1**

nella veste di amministratore unico (dal 2012 al 2019) della [...] (sulla quale l'arbitro ebbe a dichiararsi "incompetente"), parte attrice ha allegato l'integrazione di una serie di condotte distrattive (nella sostanza, emissione di fatture per operazioni inesistenti) asseritamente poste in essere, in tale qualità, dal CP_1 – unitamente al CP_2 - a danno della suddetta società in un arco di tempo compreso tra il 2014 e il 2018 (v. pagg. 4-5 della citazione) e per effetto delle quali i due convenuti avrebbero incassato (*"in proprio e per il tramite della "Lepus S.r.l.s."*) la somma complessiva di €203.580,13.

Al fine di accertare il verificarsi o meno di quanto lamentato, il Tribunale disponeva procedersi all'espletamento di CTU contabile, formulando il seguente quesito: *"Verificare se le irregolarità lamentate da parte attrice trovino riscontro nella documentazione in atti e la loro riconducibilità soggettiva ai fini della valutazione di una eventuale responsabilità; - Quantificare il danno eventualmente patito dal patrimonio della società alla luce della contestazione sollevata da parte attrice con particolare riferimento alla somma di € 203.580,13"*.

E' appena il caso di rilevare che l'esame delle condotte ascritte in proprio a Controparte_2 rileva, ai fini che qui interessano, nell'ottica dell'accertamento di una eventuale responsabilità omissiva dell'amministratore unico Controparte_1 per non aver impedito le asserite condotte distrattive del primo.

Tanto chiarito e venendo alle risultanze della relazione peritale, la CTU [...] ha premesso che *"...il Sig. Pt_1 contesta le fatture emesse dai Sigg. CP_1 e CP_2 e da Lepus S.r.l.s., in quanto prive di fondata causale e oggetto. L'emissione e il pagamento delle fatture avrebbe determinato, surrettiziamente, il prelevamento di utili societari da parte dei soci Sigg. CP_2 e CP_1 a scapito del socio Sig. Pt_1 e che "Parte attrice ha prodotto, tra gli altri, la copia di n. 214 fatture, ricevute da CP_3, per prestazioni rese da numerosi professionisti, tra i quali i Sigg. CP_2 e CP_1 e Lepus S.r.l.s."*

Ebbene, dopo avere esaminato analiticamente le fatture prodotte, le causali delle singole operazioni, i contratti prodotti e la corrispondenza intercorsa tra le parti, la CTU ha riscontrato, tra l'altro: che *"le prestazioni rese dai Sigg. CP_2 e*

Donati in favore di CP_3 sono fatturate regolarmente con indicazioni di causali comunque riconducibili ad attività professionali di natura fiscale e contabile”; che “i Sigg. CP_2 e CP_1 di là dai rapporti di natura sociale, erano legati a CP_3 da rapporti professionali oggetto di specifici contratti sottoscritti con il rappresentante legale della Società (all’epoca la Sig.ra Pt_2)”; che “il contratto di collaborazione con il Sig. CP_1 è stato perfezionato con CP_3 quando la società era amministrata dalla Sig.ra Pt_2 (cui è subentrato nella carica di A.U. lo stesso Sig. CP_1); che “...i pagamenti in loro favore, a saldo delle fatture contestate, sono avvenuti mediante bonifici bancari e sono transitati regolarmente nella contabilità di CP_3 (tanto a confutare l’ipotesi del pagamento in violazione dei limiti sull’uso del contante)”; che “gli importi per compensi, fatturati dai Sigg. CP_2 e CP_1 dal 2014 al 2018, sono coerenti con i corrispettivi pattuiti nei relativi contratti di collaborazione”.

La dott.ssa Persona_1 ha concluso nel senso che “In estrema sintesi non sono emersi, dall’esame della documentazione in atti, elementi probatori sufficienti a confermare che i servizi professionali, fatturati dai Sigg. CP_1 e CP_2 e Pt_3 [...] abbiano surrettiziamente drenato liquidità e utili della Società e/o spettanti al Sig. Pt_1 .

Le conclusioni di cui sopra appaiono logiche, coerenti ed esenti da profili di censura e vengono, come tali, fatte proprie dal giudicante.

Al riguardo è, del resto, sufficiente osservare che per giurisprudenza costante (v., tra le tante, Cass. civ., Sez. II, n. 21504/18): 1) ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate; 2) il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è, quindi, necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte.

Più nello specifico, dagli atti di causa emerge: che negli anni la **Controparte_3** ha usufruito dell'attività di svariati collaboratori e professionisti (tra i quali, lo stesso **Parte_1**, essendo priva di dipendenti; che l'ex amministratore **Controparte_1** ha sottoscritto il 03.01.2012 un contratto di collaborazione con **CP_3** avente ad oggetto un *“rapporto di consulenza ed assistenza professionale per l'espletamento degli adempimenti previsti per legge connessi all'attività economica dell'azienda”* (v. *“All. C allegati al fascicolo arbitrato”* allegato al fascicolo di parte convenuta); che l'ex socio **Controparte_2** ha a sua volta sottoscritto con **CP_3** il 28.12.2009 un contratto di collaborazione avente ad oggetto lo *“svolgimento dell'attività di consulenza professionale fiscale e tributaria finalizzata al supporto operativo nello svolgimento di consulenze verso terzi ed alla propria azienda e per la gestione contabile della **CP_3**”*; che tutti i pagamenti effettuati dalla **CP_3** a saldo delle fatture contestate sono avvenuti mediante bonifici bancari, transitando regolarmente nella contabilità della società; che tanto le causali dei versamenti, quanto gli importi per compensi fatturati dai Sigg. **CP_2** e **CP_1** risultano coerenti con l'oggetto e con i corrispettivi pattuiti nei relativi contratti di collaborazione.

Si consideri, altresì, che le voci relative alle prestazioni e ai connessi pagamenti risultano regolarmente appostate nei bilanci societari annualmente approvati, tra l'altro, anche con il voto dello stesso attore, sul tema essendo appena il caos di rilevare che, per giurisprudenza costante, l'efficacia probatoria ex art. 2709 c.c. delle scritture contabili soggette a registrazione, oltre ad operare senz'altro a sfavore dell'imprenditore, può – a determinate condizioni – operare anche a favore dello stesso, essendo stato chiarito, sul tema, che *“Le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio”* (Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9968 del 16/05/2016).

A fronte di ciò, il sig. **Pt_1** non ha fornito alcun elemento che consenta di dubitare della concreta effettuazione delle prestazioni professionali a cui si

riferiscono le fatture prodotte (i contratti, lo si ribadisce, non sono stati mai contestati *ex adverso*), da ritenersi, di conseguenza, provata, alla luce delle evidenze documentali tutte sopra richiamate.

La domanda risarcitoria proposta da Parte_1 nei confronti di Controparte_1 e nell'interesse della Controparte_3 dovrà essere, in conclusione, necessariamente respinta, siccome giuridicamente infondata e per essere, comunque, rimasta sfornita di prova in ordine al dedotto inadempimento del convenuto.

La domanda riconvenzionale risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti deve essere, infine, respinta, per le ragioni di seguito esposte.

Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, *“l’affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell’art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l’avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell’ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell’infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio”* (Cass. Civ. Sez. I, 1722/1982).

Ne consegue che *“... il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario”* (Cass., Sez. I, 4 novembre 2005, n. 21393).

Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla mera opinabilità del diritto fatto valere, la totale soccombenza di chi l'ha azionata e l'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte, laddove

nel caso di specie non risulta allegata la ricorrenza né del primo, né del terzo dei suddetti presupposti ricorre concretamente.

Ne segue l'inevitabile reiezione della proposta domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di note conclusionali e, quanto alla posizione della [...] *Controparte_3*, dell'essersi il difensore di detta convenuta costituito in proprio solo nel luglio 2023, nonché dichiarato antistatario.

Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico dell'attore.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- respinge tutte le domande proposte da *Parte_1*
- respinge la domanda riconvenzionale risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti;
- condanna l'attore a rifondere a *Controparte_1* alla [...] *Controparte_3* e a *Controparte_2* le spese di lite, che liquida quanto al primo in complessivi €11.977,00 a titolo di compensi professionali, quanto alla seconda in complessivi €7.100,00 a titolo di compensi professionali, da distrarsi in favore del difensore dichiarato antistatario e quanto al terzo in complessivi €11.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 e oltre a IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico dell'attore.

Roma, 08/04/2026

Il Presidente

Giuseppe Di Salvo

Il giudice est.

Gianluca Morabito